

NORME TECNICHE P.R. AGGLOMERATI INDUSTRIALI ASI/FOGGIA

approvato con Decreto Presidente Regione Puglia n°618 del 2 aprile 1976

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 1

Il presente regolamento ha validità ed efficacia di piano territoriale di coordinamento, ai sensi dell'art.5 della Legge 17 agosto 1942 n°1150, in virtù dell'art.21 del testo coordinato della Legge 29 luglio 1957, n.634 e 18 luglio 1959, n.555, nel complesso dei territori dei comuni di: Accadia, Apricena, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Deliceto, Foggia, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di savoia, Monte Sant'Angelo, Orsara di Puglia, Ortanova, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, S.Agata di Puglia, S.Giovanni Rondo, S.Ferdinando di Puglia, S.Marco in Lamis, San Severo, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia.

Art. 2

I piani regolatori Intercomunali, i Piani Regolatori centrali comunali ed i Programmi di fabbricazione dei Comuni di cui all'art.1 saranno uniformati al presente Piano Regolatore Territoriale, ai sensi dell'art.6 della Legge 17 agosto 1942, n.1150 ed artt.3 e 36 della Legge 6 agosto 1967, n.765.

Art.3

Il rilascio della licenza di costruzione di impianti industriali, nell'intero territorio dell'area di sviluppo industriale, da parte del Sindaco del competente comune, è subordinato al preventivo parere, su relativo progetto, del CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE di Foggia, fermo restando le disposizioni legislative in vigore inerenti al rilascio delle licenze edilizie e quindi la richiesta di parere da parte delle singole Commissioni edilizie competenti per territorio.

Art.4

L'esame e l'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi di tutte le opere ed impianti, di stabilimenti industriali, di costruzioni annesse e sistemazioni sono demandati al Comitato direttivo del Consorzio, sentito il parere di una apposita Commissione Consultiva.

I suddetti progetti dovranno essere completi di tutti i particolari, compresi quelli relativi ai servizi accessori, alle opere di accesso viario e di raccordo ferroviario, di recinzione e di sistemazione ,a verde del lotto.

NORME TECNICHE P.R. AGGLOMERATI INDUSTRIALI ASI/FOGGIA

approvato con Decreto Presidente Regione Puglia n°618 del 2 aprile 1976

Art.5

Il Consorzio, per l'applicazione di quanto contenuto nelle norme di attuazione, si avvarrà di una Commissione consultiva, integrante l'Ufficio Tecnico del Consorzio stesso, che sarà nominata dal Comitato Direttivo.

Art.6

Le eventuali difformità tra le previsioni dei piani urbanistici già in vigore o in corso di perfezionamento, da parte dei competenti organi locali ed il Piano regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale, saranno risolte in base all'art.21 della Legge 29 luglio 1957, n.634 e successive modificazioni, e tenute presenti le direttive della circolare del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno n.2356 del 9 marzo 1961, art.3 comma b.

Art.7

Le opere previste dal Piano regolatore sono attuate mediante progetti esecutivi redatti sulla base delle planimetrie riguardanti sia l'assetto generale che i singoli agglomerati industriali.

Art.8

I collegamenti alle strade ed alle ferrovie esistenti ed a quelle previste dovranno essere eseguiti in conformità alle norme tecniche ed ubicazionali che saranno stabilite in un apposito regolamento redatto dal Consorzio. Gli allacciamenti con le reti di canalizzazione, adduzione di ogni genere, dovranno essere eseguiti con le modalità stabilite nel regolamento e le iniezioni ed i tipi che fornirà l'ufficio tecnico del Consorzio.

Art.9

Non si potrà procedere all'attrezzatura ed all'assegnazione delle aree definite " di riserva " fino a quando non si sarà saturato almeno il 70% del complesso delle aree destinate all'insediamento nelle fasi previste dal piano. Le infrastrutture relative alle aree " di riserva" verranno progettate con la procedura delle varianti al presente Piano sulla base delle indicazioni qualora se ne riscontrasse l'opportunità.

PRESCRIZIONI DI ZONA

Le zone contenute e definite entro il perimetro degli agglomerati per le quali il presente Piano ha valore normativo immediato, sono le seguenti:

NORME TECNICHE P.R. AGGLOMERATI INDUSTRIALI ASI/FOGGIA

approvato con Decreto Presidente Regione Puglia n°618 del 2 aprile 1976

A) AREA PER L'INDUSTRIA

Art.10

Le aree degli agglomerati sono destinate all'insediamento di impianti industriali che attuino un processo di trasformazione vero e proprio.

Ogni intervento nelle varie zone del presente piano regolatore A.S.I. è subordinato alla redazione di appositi piani di sistemazione di comprensori o maglie di comprensori, che dovranno essere esaminati dall'Ufficio Tecnico del Consorzio e dall'apposita Commissione Consultiva, ed approvati dal Comitato Direttivo.

Art.11

Troveranno insediamento negli agglomerati industriali le industrie manifatturiere con più di 20 addetti e relativi servizi e, nelle zone dei rustici industriali, le imprese artigianali e comunque con non meno di venti addetti.

Alle imprese industriali saranno assegnati lotti aventi superficie commisurata alle loro esigenze attuali e relative ad un programma di successivo ampliamento, i cui termini regionevoli dovranno essere stabiliti e riportati in un'apposita convenzione tra gli imprenditori interessati ed il Consorzio all'atto della cessione del lotto di terreno.

Ogni intervento nelle varie zone del presente piano regolatore A.S.I. è subordinato alla redazione di appositi piani di sistemazione di comprensori o maglie di comprensori, che dovranno essere esaminati dall'Ufficio Tecnico del Consorzio e dall'apposita Commissione Consultiva, ed approvati dal Comitato Direttivo.

Art.12a

Sono consentite solo quelle costruzioni attinenti al carattere della zona (insediamento industriale).

Esse non potranno comprendere locali per abitazione se non quelli per custode e per il personale tecnico di cui sia strettamente indispensabile la continua permanenza nello stabilimento.

Le attrezzature per il deposito delle merci e dei prodotti, per la conservazione di esse, sono consentite solo se collegate ad impianti di produzione industriale vera e propria e nella misura di quanto è necessario alla conduzione normale di procedimenti industriali.

Sono pertanto vietate nell'ambito dei lotti industriali le attrezzature del tutto e prevalentemente commerciali.

NORME TECNICHE P.R. AGGLOMERATI INDUSTRIALI ASI/FOGGIA

approvato con Decreto Presidente Regione Puglia n°618 del 2 aprile 1976

Ogni intervento nelle varie zone del presente piano regolatore A.S.I. è subordinato alla redazione di appositi piani di sistemazione di comprensori o maglie di comprensori, che dovranno essere esaminati dall'Ufficio Tecnico del Consorzio e dall'apposita Commissione Consultiva, ed approvati dal Comitato Direttivo.

Art.12b

Il rapporto massimo tra superficie coperta e superficie totale del lotto non sarà superiore a 0,60.

Il rapporto di copertura è considerato al lordo degli spazi risultanti dall'arretramento sul filo stradale.

Art.12c

I fabbricati non potranno essere ubicati a filo confine ma dovranno distanziarsi in relazione alla loro altezza ed avere distacco dalla recinzione pari almeno all'altezza dell'edificio verso il distacco ed in ogni caso mai inferiore a metri 6.

L'insclinata 1/1 che ne deriva non ostacola la installazione di ciminiere, canali e ponti mobili e ogni altra installazione del tipo direttamente connesso alla funzionalità dello stabilimento.

Art.12d

Le recinzioni di delimitazione dei singoli lotti dovranno essere basse ed in nessun caso superare i 2 m. di altezza fuori terra.

Sul fronte stradale saranno eseguite in muratura per un'altezza massima di m.1 impiegando materiali che abbiano requisiti estetici e saranno completate da una ringhiera di ferro. Le recinzioni saranno arretrate dal confine del lotto sulla strada di m.6 per le strade di larghezza 7,50m. e di m. 10,00 per le strade a doppia carreggiata.

Art.12e

Le zone risultanti da prescritti arretramenti dovranno essere sistemate a verde (con alberature) da parte dei proprietari del lotto fronteggiante.

In corrispondenza degli accessi la sistemazione avrà le stesse caratteristiche tecniche della strada consortile.

Gli spazi risultanti da detti arretramenti potranno essere utilizzati dal Consorzio per la installazione di canalizzazioni di servizio, per la creazione di strade secondarie parallele alla consortile, piste ciclabili o strade di in-

NORME TECNICHE P.R. AGGLOMERATI INDUSTRIALI ASI/FOGGIA

approvato con Decreto Presidente Regione Puglia n°618 del 2 aprile 1976

nesto alla principale e per piazzali occorrenti alle fermate dei mezzi pubblici.

Art.12f

La superficie del lotto non coperta dai fabbricati e da impianti sarà tutta convenientemente sistemata, secondo apposito progetto di cui all'articolo 4 che verrà approvato da parte del Consorzio. Ogni lotto industriale dovrà comprendere un minimo di 10mq. di spazio effettivamente verde per ogni addetto all'industria in esso lotto installata.

In ogni lotto l'Azienda installata dovrà ricavare e mantenere in costante efficienza gli spazi necessari al posteggio degli automezzi di cui si serve, nonché di quelli degli addetti.

Art.12g

Le fasce perimetrali libere, esterne alla recinzione e contenute tra queste ed i fili stradali, dovranno essere destinate esclusivamente ad eventuali parcheggi per autovetture e cicli e motocicli, a verde e ad attrezzature per la vendita di carburanti.

Art.13

Il Consorzio si riserva di stabilire, oltre che nelle fasce indicate come zone di servizio, nel sottosuolo e nello spazio aereo, limitatamente alle aree non coperte da edifici, rispettivamente condutture per: acquedotti, gasdotti, fognature e condutture elettriche, con esclusione di ogni indennità dovuta all'acquirente per l'installazione.

Ogni intervento nelle varie zone del presente piano regolatore A.S.I. è subordinato alla redazione di appositi piani di sistemazione di comprensori o maglie di comprensori, che dovranno essere esaminati dall'Ufficio Tecnico del Consorzio e dall'apposita Commissione Consultiva, ed approvati dal Comitato Direttivo.

Art.13 bis

Ogni unità produttiva del Nucleo, superiore alle 20 unità lavorative, potrà essere insediata nelle zone industriali degli agglomerati. Sono consentiti insediamenti con unità lavorative inferiori al suddetto limite, per industrie altamente meccanizzate.

I lotti di terreno delle zone industriali dovranno avere di norma una superficie minima di mq.3000 ed una superficie massima di mq.120000 salvo casi eccezionali comprovata da chiare esigenze produttivistiche.

NORME TECNICHE P.R. AGGLOMERATI INDUSTRIALI ASI/FOGGIA

approvato con Decreto Presidente Regione Puglia n°618 del 2 aprile 1976

I progetti devono essere redatti in modo che gli edifici risultino volumetricamente ed esteticamente ben studiati ed inseriti nel complesso urbanistico.

Le recinzioni verso le fronti stradali dovranno essere trasparenti (cancellate o ringhiere metalliche).

Esse dovranno essere arretrate entro il terreno di proprietà almeno 12 metri rispetto al filo stradale nel caso che fronteggino strade secondarie di lottizzazione.

Le fasce di terreno corrispondenti all'anzidetto distacco di mt.12 restano vincolate a verde ad eccezione di:

- i varchi per gli autoveicoli;
- una eventuale sistemazione dei parcheggi che non potrà occupare più del 50% dell'intera fascia.

Le costruzioni dovranno sorgere ad una distanza minima di mt.6 sia dalla recinzione verso fronte strada che dagli altri confini di proprietà.

La percentuale di copertura (rapporto fra area edificante ed area totale del lotto recintato) sarà massimo del 60%. Almeno un terzo della superficie totale degli spazi liberi, dovrà essere sistemata a verde con alberatura. Le strade ed i piazzali interni debbono essere asfaltate, cordonate e sistemate per lo scolo delle acque piovane.

L'indice di fabbricabilità (rapporto fra volume edificato ed area totale recintata) sarà massima di 4 mc./mq. (escluso i volumi tecnici, camini, ciminiera, ecc.).

Sono proibite le abitazioni, ad eccezione di:

- alloggi per portinai e custodi degli stabilimenti;
- alloggi per gli addetti alla sorveglianza continuativa degli impianti, qualora ne sia riconosciuta la necessità, limitatamente al personale strettamente indispensabile.

E' consentita la costruzione di edifici per Uffici fino a tre piani sopra terra.

Il rapporto fra la superficie complessiva degli Uffici e la superficie totale dell'area recintata dovrà essere inferiore al 10%.

E' consentita la costruzione a filo di recinzione con fronte su strada di piccoli edifici per portineria, spogliatoi e locali per esposizione e vendita, purchè di altezza non eccedente i m.3,50 fuori terra e di lunghezza non superiore ad 1/3 del fronte su strada della zona ed in ogni caso con distacco dai confini laterali di m.6.

Non sono ammesse costruzioni accessorie addossate ai confini di proprietà, ad eccezione di tettoie per parcheggi

NORME TECNICHE P.R. AGGLOMERATI INDUSTRIALI ASI/FOGGIA

approvato con Decreto Presidente Regione Puglia n°618 del 2 aprile 1976

purchè sia sempre rispettato fra edificio principale e accessorio il distacco di 6 m.

I camini industriali debbono avere altezza strettamente appropriata alla loro funzione, essere muniti di parafulmine e di depuratori di fumo.

Gli scarichi solidi delle lavorazioni, resi opportunamente inattivi, devono essere portate in apposite discariche corrispondenti alle aree di riporto dell'agglomerato.

Per quanto riguarda gli scarichi liquidi sono vietati scarichi nelle rete di fognatura tali da produrre danni alle tubazioni ed inquinamento delle acque.

I valori dei limiti di tollerabilità dovranno essere stabiliti dalla competenti autorità sanitarie in relazione al tipo di depurazione previste.

Ogni intervento nelle varie zone del presente piano regolatore A.S.I. è subordinato alla redazione di appositi piani di sistemazione di comprensori o maglie di comprensori, che dovranno essere esaminati dall'Ufficio Tecnico del Consorzio e dall'apposita Commissione Consultiva, ed approvati dal Comitato Direttivo.

Art.13 ter

Nelle zone artigianali saranno ubicate le imprese aventi numero di unità inferiore a 20.

I lotti di terreno di dette zone dovranno avere una superficie massima di 5000 mq. fatti salvi i casi di aziende già installate che non potranno comunque superare i 7500mq.

La recinzione verso le fronti stradali dovranno essere trasparenti (cancellate o ringhiere metalliche) dovranno essere arretrate entro il terreno di proprietà almeno 4 m. rispetto al filo stradale.

Le fasce di terreno corrispondenti all'anzidetto distacco dovranno essere conservate a verde, fatta eccezione dei varchi per autoveicoli e dei parcheggi che non potranno occupare più del 30% dell'intera fascia.

Le aree di parcheggio per i dipendenti dell'impresa dovranno essere costruite internamente al lotto.

La distanza minima delle costruzioni delle recinzioni su strade deve essere di m.6; quelle dai confini di proprietà di m.4.

I seguenti parametri di utilizzazione vanno riferiti alla proprietà fondiaria del lotto cioè all'area totale del lotto recintato.

NORME TECNICHE P.R. AGGLOMERATI INDUSTRIALI ASI/FOGGIA

approvato con Decreto Presidente Regione Puglia n°618 del 2 aprile 1976

RAPPORTO DI COPERTURA : 60% massimo

INDICE DI FABBRICABILITA': 3 mc./mq. al massimo, escluso i volumi tecnici.

Della superficie totale degli spazi liberi almeno un terzo dovrà essere sistemata a verde con alberature.

Per gli scarichi liquidi, solidi e gassosi vale quanto prescritto per le zone industriali.

Ogni intervento nelle varie zone del presente piano regolatore A.S.I. è subordinato alla redazione di appositi piani di sistemazione di comprensori o maglie di comprensori, che dovranno essere esaminati dall'Ufficio Tecnico del Consorzio e dall'apposita Commissione Consultiva, ed approvati dal Comitato Direttivo.

B) AREE PER SERVIZI

Art.14

Sono consentite solo quelle costruzioni ed impianti attinenti al carattere della zona, espressamente indicati nel presente piano o analoghi ed aventi le stesse funzioni di supporti all'agglomerato e quindi sono di ausilio alle attività industriali vere e proprie.

La loro utilizzazione è riservata a: Uffici del Consorzio; fabbricati commerciali di rappresentanza (Banche, Assicurazioni, Spedizionieri); sedi di servizi pubblici (PP.TT. S.E.T.); Vigili del Fuoco; Centro commerciale; Centro attrezzature Sociali e Sanitarie (Ambulatorio, Centro Sociale); Scalo ferroviario merci, stazioni autolinee; parcheggi autotreni; Stazioni di servizio.

Per le aree di servizio, e con speciale riferimento all'agglomerato di Cerignola, il rapporto di copertura è 60% con indice di fabbricabilità di 1,5 mc./mq..I distacchi sono gli stessi dell'area per l'industria.

Le progettazioni per le aree di servizio saranno programmate dal Consorzio con studi plano-volumetrici e con piani particolareggiati risultanti dalle effettive esigenze imposte dalle fasi di attuazioni del Piano stesso.

Ogni intervento nella varie zone del presente Piano regolatore A.S.I. è subordinato alla redazione di appositi piani di sistemazione di comprensori o maglie di comprensori, che dovranno essere esaminati dall'Ufficio Tecnico del Consorzio e dall'apposita Commissione Consultiva, ed approvati dal Comitato direttivo.

C) AREE PER IL VERDE ATTREZZATO

NORME TECNICHE P.R. AGGLOMERATI INDUSTRIALI ASI/FOGGIA

approvato con Decreto Presidente Regione Puglia n°618 del 2 aprile 1976

Art.15

a Esse sono disciplinate dalle norme di P.R.G. e dai programmi di fabbricazione se esterne agli agglomerati industriali.

b *Nell'ambito degli agglomerati saranno consentiti solo quegli impianti appositamente previsti dal Piano.*

c *La loro utilizzazione è riservata a :Asilo Nido e Scuola Materna, Mense, Attrezzature sportive e ricreative, Motels e spazi verdi comuni. per l'utilizzazione di dette aree l'indice di fabbricabilità da assumere è di 0,4 mc./mq. fermi restando i distacchi fissati negli articoli precedenti.*

Ogni intervento nella varie zone del presente Piano regolatore A.S.I. è subordinato alla redazione di appositi piani di sistemazione di comprensori o maglie di comprensori, che dovranno essere esaminati dall'Ufficio Tecnico del Consorzio e dall'apposita Commissione Consultiva, ed approvati dal Comitato direttivo.

D) AREE PER IL VERDE DI RISPETTO

Art.16

Tale zona è relativa alle fasce perimetrali degli agglomerati e fasce latitanti alle arterie stradali e ferroviarie, acquedotti, elettrodotti e gasdotti esistenti e di progetto facenti parte delle reti infrastrutturali dell'Area ed esterne agli agglomerati: tali fasce sono riportate nelle planimetrie del Piano.

Esse hanno le seguenti profondità misurate a partire dal ciglio della strada e della ferrovia e del condotto:

1. **m.60,00** per autostrade: autostrada di qualunque tipo (legge 7/2/1961 n.59 art.4); raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade ed aste di accesso tra le autostrade e la rete viaria della zona (legge 19/10/1965 n.1197 e legge 24/7/1961 n.729 art.9);

2. **m.40,00** per strade di grande comunicazione o traffico elevato; strade statali comprendenti itinerari internazionali (legge 16/3/1956 n.371 allegato 1); strada statali di grande comunicazione (legge 24 luglio 1961 n.729 art.14); raccordi autostradali non riconosciuti; strade a scorrimento veloce (in applicazione della legge 26/6/1965 n.717, art.7).

3. **m.30,00** per strade di media importanza; strade statali non comprese tra quelle di categoria precedente; strade provinciali aventi larghezza delle sede superiore a

NORME TECNICHE P.R. AGGLOMERATI INDUSTRIALI ASI/FOGGIA

approvato con Decreto Presidente Regione Puglia n°618 del 2 aprile 1976

ml.10,50; strade di grande comunicazione aventi larghezza della sede superiore od uguale a m.10,50.

4.m.20,00 per strade di interesse locale; strade comunali e provinciali non comprese tra quelle della categoria precedente.

Art.17

I Comuni facenti parte del comprensorio consortile dell'Area di Sviluppo Industriale, nella redazione dei Piani Regolatori Generali e dei Programmi di Fabbricazione potranno conservare la destinazione data dal Consorzio alle zone esterne al perimetro degli agglomerati e specificatamente destinata a:

- zona residenziale (esistente e di progetto);
- zona commerciale-residenziale;
- zona commerciale-industriale-servizi;
- zona archeologica.

Art.18

Gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a rispettare e a far rispettare le indicazioni del Piano e non potranno concedere autorizzazioni per nuove opere che siano in contrasto o ne rendano più onerosa la realizzazione.

Art.19

A partire dalla data di adozione da parte del Consorzio e fino all'approvazione del presente Piano Regolatore con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, i Comuni interessati dal Piano stesso sono tenuti a rispettare quanto stabilito nelle presenti norme con particolare riferimento all'art.18.

Art.20

A partire dalla data di adozione del Piano da parte del Consorzio, le misure di salvaguardia debbono essere applicate dai Sindaci dei Comuni il cui territorio rientri nel comprensorio di competenza del Consorzio come previsto all'articolo 7 della legge 29 settembre 1962, n.1462, ai sensi dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n;1902 modificato dalla legge 30 luglio 1959, n.615.

NORME TECNICHE P.R. AGGLOMERATI INDUSTRIALI ASI/FOGGIA

approvato con Decreto Presidente Regione Puglia n°618 del 2 aprile 1976

ALLEGATI DA RICHIEDERE DA PARTE DEL CONSORZIO PER I PROGETTI DEGLI INSEDIAMENTI

- 1- **Stralcio planimetrico della zona: scala 1:1000**
- 2- **Planimetria generale: scala 1:200**
- 3- **Particolari delle recinzioni: scala 1:10**
- 4- Piano quotato a sezioni del suolo comprendenti le strade consortili interessate
- 5- Particolare tombini nelle zone di accesso all'opificio: scala 1:10
- 6- **Disegni, piante, prospetti e sezioni: scala 1:100 con descrizione dei materiali di rivestimento**
- 7- Pianta della rete idrica, fognante, antincendio e dello scarico delle acque pluviali: scala 1:500
- 8- Qualora l'industria dovesse utilizzare acque per uso industriale è necessario presentare il progetto:
scala 1:100 del relativo impianto di depurazione delle acque prima della loro immissione nella rete fognante
- 9- Destinare a parcheggio mq. 1,00 per ogni 20 mc. di corpo di fabbrica ed indicare tale zona nella planimetria generale con la denominazione "parcheggio"
- 10- Indicare nei disegno la cubatura dei corpi di fabbrica, superficie coperta e superficie scoperta.